SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 luglio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 giugno 1991, n. 215.

Integrazione e modifiche della legge 17 maggio 1988, n. 172.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 17 maggio 1988, n. 172, sono soppresse le parole «a partire dal 1969».

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1988, n. 172, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*d)* le attività connesse a fatti di strage o a fenomeni eversivi dell'ordinamento costituzionale e le relative responsabilità riconducibili ad apparati, strutture ed organizzazioni comunque denominati o a persone ad essi appartenenti o appartenute».

3. È prorogato al 31 dicembre 1991 il termine di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, già prorogato dall'articolo 1 della legge 31 gennaio 1990, n. 12.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La legge n. 172/1988 reca: «Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 172/1988, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1. — 1. È istituita, a norma dell'art. 82 della Costituzione, una commissione d'inchiesta per accertare:

a) i risultati conseguiti e lo stato attuale nella lotta al terrorismo in Italia;

b) le ragioni che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi e dei fatti connessi a fenomeni eversivi verificatisi in Italia;

c) i nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalla commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani e l'assassinio di Aldo Moro istituita con legge 23 novembre 1979, n. 597;

d) *le attività connesse a fatti si strage o a fenomeni eversivi dell'ordinamento costituzionale e le relative responsabilità riconducibili ad apparati, strutture ed organizzazioni comunque denominati o a persone ad essi appartenenti o appartenute.*».

— Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge n. 172/1988 è il seguente:

«Art. 2. — *(Omissis).*

3. La commissione deve ultimare i suoi lavori entro diciotto mesi dal suo insediamento.

(Omissis)».

N.B. — Il termine è stato prorogato al 28 luglio 1991 dall'art. 1 della legge 31 gennaio 1990, n. 12, e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991 dalla presente legge.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2569):

Presentato dal sen. BOATO ed altri il 13 dicembre 1990.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 14 dicembre 1990, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 18 dicembre 1990.

Esaminato in aula il 20 dicembre 1990 (prorogati i termini per la relazione).

Esaminato dalla 1ª commissione il 10, 22, 23 gennaio 1991.

Esaminato in aula e approvato il 24 gennaio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5414):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 12 febbraio 1991, con parere della commissione II.

Esaminato dalla I commissione il 7 maggio 1991 e approvato, con modificazioni, il 14 maggio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2569/*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 23 maggio 1991.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 29 maggio 1991.

91G0239

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 luglio 1991.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di giugno 1991 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di giugno 1991;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di giugno 1991 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.327,583
Marco tedesco	»	743,433
Franco francese	»	219,135
Fiorino olandese	»	660,003
Franco belga	»	36,122
Lira sterlina	»	2.185,470
Lira irlandese	»	1.989.099
Corona danese	»	192,994
Dracma greca	»	6,805
E.C.U.	»	1.527,964
Dollaro canadese	»	1.159,858
Yen giapponese	»	9,488
Franco svizzero	Lit.	866,555
Scellino austriaco	»	105,653
Corona norvegese	»	190,512
Corona svedese	»	206,231
Marco finlandese	»	313,844
Escudo portoghese	»	8,486
Peseta spagnola	»	11,920
Dollaro australiano	»	1.007,943

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e 30 giugno 1991, è accertato, per il mese di giugno 1991, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	22,447
Albania:		
Lek	»	221,874
Algeria:		
Dinaro algerino	»	75,625
Angola:		
Kwanza	»	21,324
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	362,437
Argentina:		
Austral	»	0,135
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	3.625,546
Bangla Desh:		
Taka	»	39,610
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	673,016
Belize:		
Dollaro Belize	»	676,825
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.345,152
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	64,767
Birmania:		
Kyat	»	206,305
Bolivia:		
Peso boliviano	»	379,169
Botswana:		
Pula	»	653,763

Brasile:		
Nuovo cruzado	Lit.	4,528
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	757,161
Bulgaria:		
Leva	»	71,834
Burundi:		
Franco Burundi	»	7,501
Cambogia:		
Riel	»	2,597
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	17,859
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	501,338
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.630,930
Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	»	43,662
Cile:		
Peso cileno	»	3,810
Cina:		
Renmimbi	»	250,614
Cipro:		
Lira cipriota	»	2.789,680
Colombia:		
Peso Colombiano	»	2,163
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	4,464
Corea del Nord:		
Won	»	1.395,571
Corea del Sud:		
Won	»	1,864
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	11,036
Cuba:		
Peso cubano	»	1.699,546
Dominicana:		
Peso dominicano	»	106,169
Ecuador:		
Sucre	»	1,254
Egitto:		
Lira egiziana	»	410,107
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	167,849
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	370,136
Etiopia:		
Birr	»	658,632
Filippine:		
Peso filippino	»	51,521
Gambia:		
Dalasi	»	155,411
Ghana:		
Cedi	»	3,707
Giamaica:		
Dollaro Giamaica	Lit.	138,788
Gibuti:		
Franco Gibuti	»	7,683
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.013,781
Guatemala:		
Quetzal	»	275,750
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	2,082
Guinea Conakry:		
Franco Guinea	»	2,132
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	11,198
Haiti:		
Gourde	»	269,030
Honduras:		
Lempira	»	245,388
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	174,197
India:		
Rupia indiana	»	64,767
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,693
Iran:		
Rial iraniano	»	19,207
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	3.753,415
Islanda:		
Corona islandese	»	21,661
Israele:		
Shekel	»	563,379
Jugoslavia:		
Nuovo Dinaro jugoslavo	»	58,330
Kenia:		
Scellino keniota	»	47,723
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	4.505,398
Laos:		
Nuovo Kip	»	1,933
Libano:		
Lira libanese	»	1,485
Liberia:		
Dollaro liberiano	»	1.345,152
Libia:		
Dinaro libico	»	4.603,531
Macao:		
Pataca	»	169,387
Madagascar:		
Franco Rep. Malgascia	»	0,751
Malawi:		
Kwacha	»	465,781
Malaysia:		
Ringgit	»	475,906

Maldive:		
Rufiyaa	Lit.	135,701
Malta:		
Lira maltese	»	3.968,001
Marocco:		
Dirham Marocco	»	151,706
Mauritania:		
Ouguiya	»	16,227
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	82,671
Messico:		
Peso messicano	»	0,446
Mongolia:		
Tugrik	»	403,392
Mozambico:		
Metical	»	0,898
Nepal:		
Rupia nepalese	»	41,219
Nicaragua:		
Cordoba	»	270,724
Nigeria:		
Naira	»	133,958
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	778,779
Oman:		
Rial Oman	»	3.531,330
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	58,628
Panama:		
Balboa	»	1.345,152
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.397,646
Paraguay:		
Guarani	»	1,018
Perù:		
Inti	»	1.597,880
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	12,411
Polonia:		
Zloty	»	0,117
Qatar:		
Riyal Qatar	»	373,455
Romania:		
Leu	»	21,830
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	10.283
São Tomé:		
Dobra	»	7,238
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	253,182
Sierra Leone:		
Leone	»	5,933
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	757,161
Siria:		
Lira siriana	Lit.	64,458
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,516
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	33,760
Sud Africa:		
Rand	»	469,474
Sudan:		
Lira sudanese	»	300,816
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	758,366
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	49,426
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	5,927
Thailandia:		
Baht	»	54,671
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	318,501
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.365,984
Turchia:		
Lira turca	»	0,318
Uganda:		
Scellino ugandese	»	1,975
Ungheria:		
Forint	»	17,492
URSS:		
Rublo (U.)	»	2.228,386
URSS:		
Rublo (C.)	»	742,795
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	0,693
Venezuela:		
Bolivar	»	24,535
Vietnam:		
Dong	»	0,166
Yemen Meridionale:		
Dinaro Yemen	»	2.936,778
Yemen Settentrionale:		
Rial	»	112,333
Zaire:		
Zaire	»	0,303
Zambia:		
Kwacha	»	21,998
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	426,529

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A3267

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 luglio 1991.

Trasferimento all'ENEL del servizio di erogazione dell'energia elettrica esercitato dal comune di Pizzone.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento allo stesso delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimenti all'ENEL;

Viste la deliberazione n. 78 del 28 settembre 1963 con la quale il consiglio comunale di Pizzone (Isernia) decise l'assunzione diretta del servizio di distribuzione elettrica e la deliberazione n. 86 del 6 ottobre 1964 con la quale il consiglio stesso decise di chiedere la concessione per l'esercizio di attività elettriche;

Vista la domanda in data 5 marzo 1991 con la quale il comune di Pizzone (Isernia) in esecuzione della deliberazione n. 50 del 5 dicembre 1990, ha chiesto il trasferimento all'ENEL del proprio servizio elettrico di distribuzione revocando e rinunciando a quanto formava oggetto delle predette deliberazioni;

Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il trasferimento all'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, ente pubblico con sede in Roma, del servizio comunale di distribuzione dell'energia elettrica;

Ritenuto che il comune anzidetto per quanto concerne il servizio di erogazione dell'energia elettrica rientra tra le imprese menzionate dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'ENEL i complessi dei beni organizzati destinati al servizio di distribuzione dell'energia elettrica esercitato dal comune di Pizzone (Isernia).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al primo comma del presente articolo, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 5 luglio 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3268

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 17 luglio 1991.

Disposizioni relative al programma di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio e delle infrastrutture nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal sisma del dicembre 1990. di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. (Ordinanza n. 2151/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, il quale dispone l'avvio di un programma di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio ed infrastrutturale pubblico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, prevedendo altresì che, nelle more della definizione del piano organico di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, il Ministro per il coordinamento della protezione civile d'intesa con la regione siciliana definisce, con riferimento alle situazioni di urgenza, le modalità di attuazione del programma di adeguamento antisismico;

Vista l'ordinanza n. 2056/FPC del 17 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1990, con la quale il prefetto dott. Alvaro Gomez Y Paloma è stato nominato commissario coordinatore per gli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di avviare, in attuazione della norma sopra citata, il programma di adeguamento antisismico con riferimento agli interventi ritenuti prioritari, disciplinandone le modalità di attuazione;

Acquisita l'intesa della regione siciliana, con nota n. 5630 del 10 giugno 1991;

Vista la nota n. 2240/Uff. Comm. in data 15 luglio 1991, con la quale il commissario coordinatore per gli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale ha confermato l'elenco delle opere da effettuare con carattere prioritario;

Avvalendosi dei poteri straordinari ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

In sede di prima attuazione, il programma di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio pubblico e delle infrastrutture di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, comprende i seguenti edifici, per gli importi presunti di spesa a fianco di ciascuno indicati:

	Miliardi
1) Melilli - palazzo comunale	6,5
2) Augusta - scuola media Corbino	2
3) Augusta - scuola media elementare ex Cappuccini	2,5
4) Siracusa - nuova sede vigili urbani (ex IPSIA)	2,5
5) Noto - palazzo comunale	1,5
6) Catania - palazzo Malerba	1,5

Art. 2.

Il commissario coordinatore per gli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale, prefetto dottor Alvaro Gomez Y Paloma, nell'ambito dell'incarico conferitogli con ordinanza n. 2056/FPC del 17 dicembre 1990 e con i poteri dalla stessa attribuitigli, è delegato all'attuazione del programma di cui all'art. 1.

Il commissario, avvalendosi anche degli uffici regionali del genio civile e delle amministrazioni statali competenti, dispone l'affidamento degli incarichi tecnici — compresi quelli di progettazione e di direzione lavori — nonché l'aggiudicazione dei lavori mediante trattativa privata preceduta da gara informale tra non meno di dieci ditte idonee e provvede alla stipula dei relativi contratti da sottoporre all'approvazione del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 3.

I singoli progetti di adeguamento antisismico sono approvati dal commissario coordinatore. Gli stessi devono rispettare la normativa tecnica vigente in materia, con particolare riferimento al decreto 24 gennaio 1986 del Ministro dei lavori pubblici ed essere assoggettati alle approvazioni, concessioni, autorizzazioni e pareri previsti dalle vigenti disposizioni.

Le approvazioni, le concessioni, le autorizzazioni e i pareri predetti dovranno essere rilasciati dagli enti interessati entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, le approvazioni, le concessioni e le autorizzazioni potranno essere sostituite da provvedimenti di assenso del commissario coordinatore. Si potrà invece prescindere dai pareri non intervenuti nel ripetuto termine.

Art. 4.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sulla base dei progetti approvati, con propria ordinanza stabilisce definitivamente gli importi di spesa relativi a ciascun intervento, adeguando il programma di cui all'art. 1.

Art. 5.

Le somme destinate agli interventi sono assegnate alle prefetture competenti per territorio, che provvederanno ai pagamenti sulla base di stati di avanzamento redatti dal direttore dei lavori e vistati dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato.

Art. 6.

Il collaudo in corso d'opera e finale degli interventi di cui alla presente ordinanza viene effettuato da apposite commissioni, nominate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A3304

ORDINANZA 18 luglio 1991.

Sostituzione dell'ordinanza 7 maggio 1991, n. 2132/FPC, recante: «Provvedimenti urgenti diretti alla realizzazione di sistemi di sorveglianza sismica e di ricerca sui precursori dei terremoti nella Sicilia orientale e di sistemi di sorveglianza vulcanica e di ricerca dei precursori delle eruzioni nei vulcani attivi della Sicilia». (Ordinanza n. 2152/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Premesso che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, si rendono necessarie talune modifiche a molteplici norme della precedente ordinanza 7 maggio 1991, n. 2132/FPC;

Ritenuto opportuno introdurre le necessarie integrazioni e modifiche attraverso una nuova stesura delle precedenti norme;

Dovendosi pertanto abrogare la precedente ordinanza 7 maggio 1991 n. 2132/FPC e sostituirla con la presente;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista la legge 30 ottobre 1989, n. 356, recante disposizioni sull'Istituto nazionale di geofisica;

Visto l'art. 30, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, recante: «Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991», convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Considerato che i terremoti del dicembre 1990 nella Sicilia orientale hanno confermato con particolare evidenza l'elevato rischio sismico di quelle zone;

Considerato che i vulcani attivi della Sicilia determinano frequenti situazioni di grave pericolo per persone e cose;

Considerata anche la necessità di dare inizio alle ricerche sui precursori sismici e vulcanici, finalizzate a conseguire risultati utili al Dipartimento della protezione civile;

Valutata la necessità di migliorare la conoscenza dei complessi aspetti fisici e chimici dei suddetti territori e di misurarne le fenomenologie sismica e vulcanica mediante sistemi di sorveglianza continua per le valutazioni di pericolosità, per gli studi sui fenomeni precursori, nonché per servire agli studi di rischio sismico nella Sicilia orientale;

Visto il voto della commissione «Grandi rischi» del 10 gennaio 1989, con cui si è ravvisata la necessità di urgenti iniziative, con priorità per la Sicilia orientale, intese a razionalizzare, ampliandoli, gli attuali dispositivi di misura e controllo dei fenomeni sismici e vulcanici mediante sistemi automatici di sorveglianza;

Vista la nota datata 11 dicembre 1989 dell'Istituto nazionale di geofisica e del Gruppo nazionale per la vulcanologia del Consiglio nazionale delle ricerche, da ora in avanti denominato Gruppo nazionale per la vulcanologia, con cui viene trasmesso un progetto di un sistema di sorveglianza dei vulcani attivi della Sicilia;

Visto il verbale n. 40 del 17 luglio 1990, con il quale il Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie del Consiglio nazionale delle ricerche ha espresso il parere che, sotto il profilo tecnico-scientifico, il progetto risponde ad esigenze insopprimibili per un Paese moderno e densamente popolato che si trovi ad affrontare, come l'Italia, difficili problemi di sorveglianza nel quadro di una efficace difesa dai rischi geologici;

Visto che nella riunione del 13 dicembre 1990 la commissione «Grandi rischi» ha ribadito la necessità di dare urgente avvio alla realizzazione di idonei sistemi di sorveglianza sismica e vulcanica in Sicilia;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con la legge 3 luglio 1991, n. 195, che dispone il finanziamento di 20 miliardi di lire per la realizzazione di sistemi di sorveglianza sismica e di ricerca sui precursori dei terremoti nella Sicilia orientale e di sistemi di sorveglianza e di ricerca dei precursori delle eruzioni sui vulcani attivi della regione;

Viste le note dell'Istituto nazionale di geofisica n. 8 del 3 gennaio 1991 e n. 60 del 15 gennaio 1991 di accompagnamento di un progetto stralcio funzionale, per un costo di 20 miliardi di lire, da considerarsi parte integrante di un più vasto programma di ampliamento e ottimizzazione della sorveglianza sismica e vulcanica nella Sicilia orientale e in altre zone del Paese;

Ritenuto che i sistemi proposti siano essenziali per una più puntuale conoscenza della pericolosità sismica e vulcanica della Sicilia orientale e per assecondare anche il programma di adeguamento sismico, di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Considerato che l'Istituto nazionale di geofisica e il Gruppo nazionale per la vulcanologia costituiscono nel Paese i massimi organismi scientifici nei rispettivi campi della sismologia e della vulcanologia;

Valutata l'attività scientifica svolta nel settore dalle varie strutture regionali di ricerca;

Dovendo provvedere, con proprio intervento straordinario, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, all'istituzione di sistemi di sorveglianza dei fenomeni sismici e vulcanici nella Sicilia orientale, nonché di attività di ricerca sui rispettivi precursori;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga a ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Nei territori delle province di Catania, Siracusa e Ragusa e in zone vulcaniche contermini sono disposti gli interventi per la progettazione, realizzazione e attivazione di sistemi per la permanente sorveglianza sismica e vulcanica, nonché per le ricerche sui precursori dei terremoti nella Sicilia orientale e delle eruzioni nei vulcani attivi della Sicilia. Essi consistono di sensori di varia natura singoli e disposti a rete, atti a rilevare le caratteristiche geodinamiche e geochimiche dell'area, nonché le modalità di occorrenza e di ritorno dei fenomeni. Mediante i citati sistemi saranno misurati i fenomeni che talvolta precedono il verificarsi dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche, quali la sismicità, le deformazioni, i fenomeni elettromagnetici, la chimica e le variazioni termiche dei gas e delle acque, anche con attrezzature di telerilevamento, il controllo a distanza e la registrazione, elaborazione e trasmissione automatica dei dati.

Le opere e le installazioni necessarie per la realizzazione dei descritti sistemi sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Art. 2.

Per la realizzazione dei sistemi di cui al precedente articolo e il loro avvio ai fini del trasferimento immediato delle informazioni agli organi centrali e periferici di protezione civile, il Dipartimento della protezione civile si avvale, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, dell'Istituto nazionale di geofisica e del Gruppo nazionale per la vulcanologia, i quali potranno usufruire della collaborazione di università, del Consiglio nazionale delle ricerche, di società del settore pubblico e di altri enti di ricerca particolarmente specializzati nella materia, con le modalità da definire d'intesa con il Dipartimento, anche per quanto riguarda il ricorso ad eventuali deroghe rispetto alle normative vigenti, in relazione a effettive e urgenti necessità.

Il progetto esecutivo dei sistemi e le eventuali modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie in corso di realizzazione dovranno essere approvate dalla commissione «Grandi rischi» a settori rischio sismico e rischio vulcanico riuniti, sotto la presidenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 3.

Al fine d'assicurare i necessari supporti per le attività di cui ai due precedenti articoli, nonché per prefigurare gli indirizzi di gestione che meglio rispondano alle finalità di protezione civile, è costituito, con decreto ministeriale, un comitato tecnico-amministrativo così composto: da due rappresentanti del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Presidente del Consiglio dei Ministri per i servizi tecnici nazionali, da un rappresentante del presidente della regione siciliana, da un rappresentante del presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e da un rappresentante del presidente del Gruppo nazionale per la vulcanologia.

Art. 4.

Per le finalità di cui all'art. 2 il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la regione siciliana e sentito il Gruppo nazionale per la vulcanologia, autorizza l'Istituto nazionale di geofisica a richiedere il distacco o il comando di personale scientifico e tecnico appartenente ad università o altri enti di ricerca, con preferenza per quelli operanti in Sicilia. Con le stesse modalità, l'Istituto nazionale di geofisica potrà essere autorizzato ad assumere, anche in soprannumero, e comunque per periodo non superiore a due anni, personale necessario, in relazione a comprovate ed effettive esigenze operative, sentito il comitato di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

Per tutte le opere da eseguirsi l'ente realizzatore potrà applicare, nei casi necessari, quanto disposto con ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988.

Art. 6.

Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali debitamente approvati, sono disposti dal prefetto territorialmente competente.

Art. 7.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà, d'intesa con la regione siciliana, alla nomina dei collaudatori delle opere civili, delle installazioni tecniche e del funzionamento del sistema, nonché all'approvazione degli atti di collaudo.

L'alta vigilanza su tutte le opere e le installazioni di cui alla presente ordinanza è esercitata da due funzionari designati rispettivamente uno dal Ministro per il coordinamento della protezione civile e uno dal presidente della regione siciliana. Essi partecipano di diritto, e con voto consultivo, alle sedute del comitato tecnico-amministrativo, di cui al precedente art. 3.

I presidenti dell'Istituto nazionale di geofisica e del Gruppo nazionale per la vulcanologia riferiscono congiuntamente (con relazione), trimestralmente, ovvero ogni qual volta richiesto, al Ministro per il coordinamento della protezione civile sullo stato di attuazione delle opere e ottemperano altresì al disposto della legge n. 730 del 28 ottobre 1986, art. 13.

Art. 8.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza è attribuito all'Istituto nazionale di geofisica un finanziamento di lire 20 miliardi a valere sulle risorse all'uopo destinate dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, art. 2, comma 2, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

A tal fine il fondo della protezione civile è integrato di una somma di pari importo.

Art. 9.

L'odinanza 7 maggio 1991, n. 2132/FPC, è abrogata.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A3305

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 18 giugno 1991.

Modificazioni al decreto rettorale 20 aprile 1990 concernente: «Modificazioni allo statuto del Politecnico».

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Milano approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 sul riordino della tabella XXIX dell'ordinamento didattico delle università;

Visto il decreto rettorale n. 84/AG del 20 aprile 1990, e successive modifiche;

Visto l'art. 13 della legge n. 245/1990;

Viste le deliberazioni degli organi accademici del Politecnico di Milano (consiglio di facoltà di ingegneria del 20 febbraio 1991, senato accademico 25 febbraio 1991, consiglio di amministrazione 27 febbraio 1991);

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 13 giugno 1991;

Decreta:

Il decreto rettorale 20 aprile 1990, e successive modifiche, viene modificato come segue:

a) gli articoli 17 e 18 sono soppressi e sostituiti dagli articoli 17 e 18 allegati;

b) i commi 3 dell'art. 20 e 1 dell'art. 21 vengono soppressi e sostituiti dai rispettivi commi allegati;

c) l'art. 33 allegato viene inserito dopo l'art. 32 con rinumerazione dei successivi articoli.

Parte II

ORDINAMENTO DIDATTICO

Titolo II

Facoltà di ingegneria

Art. 17 *(Durata degli studi, corsi di laurea)*. — 1. La facoltà di ingegneria è articolata in cinque anni e conferisce le seguenti lauree:

A) Nella sede di Milano:

nel settore civile:
- in ingegneria civile;
- in ingegneria edile;

nel settore industriale:
- in ingegneria aeronautica;
- in ingegneria chimica;
- in ingegneria dei materiali;
- in ingegneria elettrica;
- in ingegneria meccanica;
- in ingegneria nucleare;

nel settore dell'informazione:
- in ingegneria delle telecomunicazioni;
- in ingegneria elettronica;
- in ingegneria informatica;

intersettoriale:
- in ingegneria per l'ambiente e il territorio;
- in ingegneria gestionale.

B) Nella sede di Como:

nel settore dell'informazione:
- in ingegneria informatica.

2. I titoli di ammissione ai corsi di laurea in ingegneria sono stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 18 *(Indirizzi dei corsi di laurea)*. — 1. Allo scopo di permettere l'approfondimento in particolari campi sia di competenze di tipo metodologico, sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i corsi di laurea di cui all'art. 17 possono essere articolati negli indirizzi sottoindicati oltre che in orientamenti definiti annualmente dalla facoltà nel manifesto degli studi su proposta dei competenti consigli di corso di laurea.

A) Nella sede di Milano:

Indirizzi del corso di laurea in:

Ingegneria civile:
1) geotecnica;
2) idraulica;
3) strutture;
4) trasporti.

Ingegneria aeronautica:
1) spaziale.

Ingegneria elettrica:
1) automazione industriale;
2) enèrgia.

Ingegneria meccanica:
1) automazione industriale e robotica;
2) biomedica;
3) costruzioni;
4) energia;
5) materiali;
6) produzione;
7) veicoli terrestri.

Ingegneria elettronica:
1) biomedica;
2) microelettronica;
3) strumentazione.

Ingegneria informatica:
1) automatica e sistemi di automazione industriale;
2) sistemi ed applicazioni informatici.

Ingegneria per l'ambiente e il territorio:
1) ambiente;
2) difesa del suolo;
3) georisorse;
4) pianificazione e gestione territoriale.

B) Nella sede di Como:

Ingegneria informatica:
1) automatica e sistemi di automazione industriale;
2) sistemi e applicazioni informatici.

2. Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea.

3. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria» con la specificazione del corso di laurea seguito.

Art. 20 *(Iscrizioni anni di corso, esame di laurea).* — *(Omissis).*

3. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito insegnamenti scelti nel rispetto di quanto stabilito ai successivi articoli 22 e 35 e superato i relativi esami per il numero di annualità proposto da ciascun corso di laurea ed approvato dal consiglio di facoltà. Il numero minimo di annualità non potrà essere inferiore a 29.

(Omissis).

Art. 21 *(Manifesto annuale degli studi, piano annuale degli studi).* — 1. Il consiglio di facoltà, all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi definisce, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, le denominazioni degli insegnamenti da attivare sia per quanto riguarda le annualità obbligatorie di cui agli articoli 22 e 35, sia per quelle di orientamento, sia infine per quelle a scelta, necessarie per raggiungere il valore minimo di annualità che consente l'accesso all'esame di laurea, secondo quanto stabilito all'art. 20. Le denominazioni degli insegnamenti saranno assunte tra quelle indicate, per ciascuna area disciplinare, nell'art. 38.

(Omissis).

Art. 33 *(Annualità del corso di laurea in ingegneria informatica - sede di Como).* — 1. Per il conseguimento della laurea in ingegneria informatica, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 20, devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari:

1-4	4 annualità	A011	- Algebra e logica matematica
		A012	- Geometria
		A021	- Analisi matematica
		A022	- Calcolo delle probabilità
		A030	- Fisica matematica
		A041	- Analisi numerica e matematica applicata
5	1 annualità	B011	- Fisica generale
6	1 annualità	B011	- Fisica generale
7	1 annualità	I250	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
8	1 annualità	C060	- Chimica
9	1 annualità	I270	- Ingegneria economico-gestionale
		P012	- Economia politica
10	1 annualità	H071	- Scienza delle costruzioni
		I042	- Macchine e sistemi energetici
		I050	- Fisica tecnica
		I070	- Meccanica applicata alle macchine
11	1 annualità	I170	- Elettrotecnica e tecnologie elettriche
12	1 annualità	I210	- Elettronica
13	1 annualità	I230	- Telecomunicazioni
14-15	2 annualità	I240	- Automatica
16-18	3 annualità	I250	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
19	1 annualità	A042	- Ricerca operativa
20	1 annualità	I210	- Elettronica
		I230	- Telecomunicazioni

Per l'indirizzo automatica e sistemi di automazione industriale sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

21	1 annualità	A021	- Analisi matematica
		A022	- Calcolo delle probabilità
		A030	- Fisica matematica
		A041	- Analisi numerica e matematica applicata
22-24	3 annualità	I240	- Automatica
25	1 annualità	I250	- Sistemi di elaborazione delle informazioni

Per l'indirizzo sistemi ed applicazioni informatici sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

21-22	2 annualità	I210	- Elettronica
		I230	- Telecomunicazioni
		I240	- Automatica
		I270	- Ingegneria economico gestionale
23-25	3 annualità	I250	- Sistemi di elaborazione delle informazioni

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 giugno 1991

Il rettore: MASSA

91A3227

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 10 luglio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza del 28 gennaio e 15 aprile 1991; del senato accademico dell'8 febbraio 1991; del consiglio di amministrazione del 1° marzo 1991;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 14 giugno 1991;

Viste le ulteriori deliberazioni con le quali le autorità accademiche di questo Ateneo si sono uniformate ai rilievi formulati dal Consiglio universitario nazionale (delibera del consiglio della facoltà di giurisprudenza del 24 giugno 1991, del senato accademico del 28 giugno 1991 e del consiglio di amministrazione dell'8 luglio 1991;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, all'art. 1644, concernente l'elencazione, suddivisa per facoltà, delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università degli studi di Napoli «Federico II», è inserita la seguente nuova scuola diretta a fini speciali:

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA.

Scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici.

Art. 2.

Dopo l'art. 1654 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici

Art. 1655. — È istituita presso l'Università degli studi di Napoli «Federico II», la scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici.

Art. 1656. — La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli «Federico II».

Art. 1657. — La scuola ha lo scopo di fornire una preparazione scientifica adeguata alla trattazione dei problemi economici del turismo, onde provvedere in particolare alla formazione professionale dei consulenti per gli albergatori, secondo le finalità previste nella tipologia nazionale della scuola.

Art. 1658. — La durata del corso è di due anni.

Art. 1659. — Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di venti per ogni anno di corso e complessivamente di quaranta per l'intero corso di studi.

Art. 1660. — Alla scuola sono ammessi diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, secondo le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea.

Art. 1661. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'iscrizione alla scuola medesima, nei limiti dei posti disponibili, è subordinata al superamento di un esame consistente in una prova scritta, ed eventualmente in un colloquio e dalla valutazione (in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione) del titolo di studio richiesto per l'ammissione.

Sono ammessi alla scuola i candidati che, in relazione al numero delle iscrizioni disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 1662. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione turistica italiana e comparata;
fondamenti di economia;
lingua e cultura inglese (1° anno);
lingua e cultura francese (1° anno);
un insegnamento complementare a scelta.

2° Anno:

economia e politica del turismo;
contabilità delle imprese turistiche;
tecnica economica delle imprese turistiche;
lingua e cultura inglese (2° anno);
lingua e cultura francese (2° anno);
storia del turismo;
statistica del turismo;
elementi di informatica;
due esami complementari a scelta.

Materie complementari:

economia dei trasporti e dell'intermediazione turistica;
economia regionale del turismo;
diritto tributario;
economia e tecnica della pubblicità;
organizzazione e gestione delle risorse umane;
gestione del personale;
analisi tipologica dei flussi turistici;
gestione delle imprese termali;
amministrazione delle aziende autonome di soggiorno;
diritto internazionale;
diritto dell'economia;
organizzazione del turismo sociale.

Art. 1663. — La frequenza dei corsi è obbligatoria. Gli esami annuali consistono in una prova orale eventualmente integrata da una prova scritta. Il tirocinio sarà effettuato presso strutture universitarie ovvero presso soggetti pubblici o privati operanti nel settore del turismo, a seguito di apposite convenzioni tra questi e l'Università.

Art. 1664. — L'esame di diploma consiste nella discussione orale, dinanzi ad una commissione composta da cinque membri e presieduta dal direttore della scuola, di una dissertazione scritta su un tema approvato dal professore della materia cui il tema stesso si riferisce. A coloro che avranno superato l'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di operatore economico dei servizi turistici.

Art. 1665. — La direzione della scuola è affidata ad un professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata ad un professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il direttore della scuola può delegare, sentito il consiglio della scuola, ai membri del consiglio stesso lo svolgimento di attività relative all'attuazione dei fini istituzionali della scuola.

Art. 1666. — Il consiglio della scuola può proporre al rettore la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati per l'utilizzazione di strutture extrauniversitarie ai sensi dell'art. 92, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 10 luglio 1991

Il rettore: CILIBERTO

91A3226

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto rettorale 11 dicembre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 1990;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università di Sassari;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 33, con il conseguente spostamento della numerazione successiva dei titoli e degli articoli, è inserito il seguente titolo relativo alla facoltà di economia e commercio con il corso di laurea in economia e commercio:

TITOLO III
FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO

Art. 1. — La facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio.

La durata del corso di studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2. — Gli insegnamenti del corso di laurea in economia e commercio sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di diritto privato;
2) istituzioni di diritto pubblico;
3) diritto commerciale (biennale);
4) matematica generale;
5) matematica finanziaria (biennale);
6) statistica (biennale);
7) economia politica (biennale);
8) diritto del lavoro;
9) scienza delle finanze e diritto finanziario;
10) economia e politica agraria;
11) politica economica e finanziaria;
12) storia economica;
13) geografia economica (biennale);
14) ragioneria generale ed applicata (biennale);
15) tecnica bancaria e professionale;
16) tecnica industriale e commerciale;
17) merceologia;
18) lingua francese o spagnola (triennale);
19) lingua inglese o tedesca (triennale).

Insegnamenti complementari:

1) analisi economica;
2) contabilità industriale;
3) demografia;
4) diritto amministrativo;
5) diritto bancario e della Borsa;
6) diritto del commercio internazionale;
7) diritto della navigazione;
8) diritto delle Comunità europee;
9) diritto fallimentare;
10) diritto industriale;
11) diritto internazionale;
12) diritto penale commerciale;
13) diritto processuale civile;
14) diritto sindacale;
15) diritto tributario;
16) econometria;
17) economia applicata;
18) economia aziendale;
19) economia degli intermediari finanziari;
20) economia dei trasporti;
21) economia dell'automazione dei processi produttivi;
22) economia delle aziende commerciali;
23) economia delle aziende industriali;
24) economia delle Comunità europee;
25) economia delle aziende pubbliche;
26) economia dell'impresa;
27) economia del turismo;
28) economia e direzione aziendale;
29) economia e finanza delle imprese di assicurazione;
30) economia e management delle imprese turistiche;
31) economia e politica del lavoro;
32) economia e politica del territorio;
33) economia e politica industriale;
34) economia e tecnica della pubblicità;
35) economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;
36) economia e tecnica delle imprese di trasporto;
37) economia internazionale;
38) economia monetaria e creditizia;
39) economia politica (corso progredito);
40) economia regionale;
41) elaborazione automatica dei dati;
42) finanza aziendale;

43) finanza degli enti locali;
44) geografia regionale;
45) legislazione bancaria;
46) lingua albanese;
47) lingua araba;
48) lingua cecoslovacca;
49) lingua giapponese;
50) lingua portoghese;
51) lingua russa;
52) lingua ungherese;
53) marketing;
54) matematica per economisti;
55) organizzazione aziendale;
56) organizzazione del lavoro;
57) pianificazione a lungo periodo;
58) politica economica e finanziaria II;
59) politica economica e finanziaria internazionale;
60) programmazione dei sistemi economici;
61) programmazione e controllo;
62) ragioneria pubblica;
63) revisione aziendale;
64) ricerca operativa;
65) sistemi economici comparati;
66) sistemi informativi aziendali;
67) sociologia;
68) sociologia economica;
69) sociologia industriale e del lavoro;
70) statistica aziendale;
71) statistica economica;
72) statistica metodologica;
73) storia contemporanea;
74) storia del pensiero economico;
75) storia economica contemporanea;
76) tecnica dei crediti speciali;
77) tecnica del commercio internazionale;
78) tecnica delle ricerche di mercato;
79) tecnica professionale;
80) teoria e politica dello sviluppo economico;
81) teoria e politica monetaria;
82) teoria e politica monetaria internazionale.

Art. 3. — Per il sostenimento degli esami sono da considerare materie propedeutiche:

a) le istituzioni di diritto privato rispetto al diritto commerciale ed al diritto del lavoro;

b) le istituzioni di diritto pubblico rispetto al diritto del lavoro ed al diritto amministrativo;

c) la matematica generale rispetto alla matematica finanziaria;

d) l'economia politica rispetto alla politica economica e finanziaria, alla scienza delle finanze e diritto finanziario, alla economia e politica agraria;

e) la ragioneria generale ed applicata rispetto alla tecnica bancaria e professionale ed alla tecnica industriale e commerciale.

Art. 4. — Gli insegnamenti di diritto commerciale e di geografia economica comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è previsto l'esame alla fine di ciascun corso annuale dovendosi il primo corso considerare propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Art. 5. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due da lui scelti tra i complementari.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su un tema scelto con l'approvazione del professore ufficiale della materia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 30 ottobre 1990

Il rettore: MILELLA

91A3224

DECRETO RETTORALE 23 maggio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Visto il decreto rettorale 11 dicembre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il decreto rettorale n. 24 del 30 ottobre 1990, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in economia e commercio presso la facoltà di economia e commercio di questa Università;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 23 novembre 1990, trasmesso con nota ministeriale n. 5308 del 12 gennaio 1991;

Vista la nota ministeriale n. 4994 del 16 marzo 1991;

Viste le deliberazioni adottate dai consessi accademici di questa Università di adeguamento al parere espresso;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Nel titolo III - facoltà di economia e commercio, all'art. 2 relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in economia e commercio, sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari:

diritto bancario e della borsa;
diritto sindacale;
economia e management delle imprese turistiche;
economia e politica del lavoro;
economia e politica del territorio;
economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;
economia politica (corso progredito);
lingua cecoslovacca;
matematica per economisti;
pianificazione e lungo periodo;
politica economica e finanziaria internazionale;
programmazione dei sistemi economici;
ragioneria pubblica;
sociologia industriale e del lavoro;
statistica metodologica;
storia contemporanea;
tecnica delle ricerche di mercato;
teoria e politica dello sviluppo economico;
teoria e politica monetaria;
teoria e politica monetaria internazionale.

Art. 2.

Nel titolo III - facoltà di economia e commercio, all'art. 2 relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in economia e commercio, sono inseriti i seguenti insegnamenti complementari:

diritto bancario;
economia del lavoro;
economia e politica dell'ambiente naturale;
tecnica amministrativa delle imprese marittime;
economia politica III;
matematica economica;
pianificazione di lungo periodo;
politica economica internazionale;
programmazione economica;
ragioneria delle aziende pubbliche;
statistica III;
ricerche di mercato;
teoria dello sviluppo economico.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 23 maggio 1991

Il rettore: MILELLA

91A3225

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 4 luglio 1991, n. 6.

Applicazione della tabella di classificazione comunitaria per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carni bovine.

Alle camere di commercio

Alle organizzazioni di categorie professionali

La tabella comunitaria di classificazione delle carcasse dei bovini adulti, istituita con regolamento CEE n. 1208/81, ha avuto immediata applicazione con la constatazione dei prezzi di mercato del bestiame macellato e sebbene coesista tuttora in parallelo la constatazione dei prezzi sul bestiame vivo, tutte le forme di sostegno o di aiuti previsti in ambito comunitario fanno riferimento alla suddetta tabella comunitaria. Essa infatti, è stata adottata, a decorrere dal 1984, per la determinazione dei prezzi di acquisto all'intervento pubblico e dal 1988 per gli aiuti all'ammasso privato.

Progetto più ambito è quello di giungere a qualsiasi forma di contrattazione commerciale, in ambito nazionale, comunitario e forse mondiale, con prodotto valutato conformemente alla menzionata tabella comunitaria di classificazione, la cui applicazione, a decorrere dal 1992, viene resa obbligatoria per tutti gli opifici di macellazione muniti di bollo CEE.

In sede nazionale è ora allo studio un disegno di legge per l'applicazione degli obblighi imposti dalla regolamentazione comunitaria in materia di classificazione e rilevazione dei prezzi di mercato sul prodotto macellato. Nel frattempo rimangono vigenti le disposizioni impartite con i decreti ministeriali del 2 e 13 agosto 1984 relativi, rispettivamente, alla istituzione del Comitato nazionale per l'applicazione della tabella comunitaria di classifica-

zione delle carcasse bovine e all'attuazione dei criteri di rilevazione dei prezzi di mercato di dette carcasse, come pure dei conferimenti all'intervento pubblico.

Rilevazione prezzi di mercato.

Con la presente nota si intendono fornire ulteriori indicazioni in merito ai criteri di rilevazione dei prezzi di mercato, che devono essere seguiti dagli opifici di macellazione che offrono la loro collaborazione al Ministero dell'agricoltura, il quale, sulla base dei prezzi settimanali che pervengono, dai macelli abilitati, tramite le competenti camere di commercio, elabora il prezzo medio di mercato nazionale per singola classe di qualità e lo ufficializza in sede CEE entro il mercoledì di ogni settimana.

Le indicazioni di cui trattasi derivano direttamente dalle modifiche apportate alla specifica normativa comunitaria ed in particolare ai regolamenti CEE n. 563/82 e n. 3310/86 e suppliscono nelle more dell'emanazione di un nuovo decreto ministeriale a chiarire la portata della normativa comunitaria vigente.

Il prezzo da rilevare è definito come «prezzo pagato al conferente dell'animale vivo, espresso in entrata macello e riferito per 100 chilogrammi di carcassa fredda al netto dell'imposta sul valore aggiunto».

La rilevazione è effettuata sulle carcasse pesate e classificate al gancio in macello e presentate conformemente al disposto dell'art. 2, par. 2, del regolamento CEE n. 1208/81 che identifica la carcassa «di riferimento» come segue:

senza rognoni, grasso di rognone e grasso di bacino;

senza piccione, né corata (diaframma e pilastri del diaframma);

senza coda;

senza midollo spinale;

senza grassella (grasso scrotale);

senza corona del controgirello (della fesa internascanello);

senza solco giugulare (vena grassa).

Qualora le carcasse vengano presentate con caratteristiche differenti da quella della carcassa «di riferimento», il loro peso dovrà essere adeguato facendo ricorso alle correzioni riportate nell'allegato 1.

Per poter elaborare il prezzo medio nazionale ed adempiere agli obblighi imposti dalla specifica regolamentazione comunitaria, le comunicazioni devono pervenire al Ministero entro e non oltre il lunedì successivo alla settimana di riferimento, secondo i prospetti indicati nei fac-simili 2 e 3 con riferimento a tutto il bestiame bovino macellato.

Qualora nelle province vi siano più centri di rilevamento dei prezzi, la camera di commercio competente comunica al Ministero dell'agricoltura il prezzo ponderato tra i due o più centri di rilevazione in funzione dei quantitativi di prodotto macellato.

Per rendere più chiaro il criterio di ponderazione si formula la seguente ipotesi:

la camera di commercio X riceve le quotazioni e le quantità macellate della classe di qualità R2 da parte di due centri di macellazione - n. 1 e n. 2

centro n. 1 prezzo R2 L./kg 5.040 tonn. 1.045
centro n. 2 prezzo R2 L./kg 4.975 tonn. 1.005

il calcolo da effettuarsi è il seguente:

$$\frac{(5.040 \times 1.045) + (4.975 \times 1.005)}{2.050} = 5.008$$

Il prezzo ponderato che la camera di commercio X comunicherà per la classe R2 sarà di 5.008 per un totale macellato di 2.050 tonnellate.

Per la definizione del prezzo di mercato settimanale per animali appartenenti alla stessa categoria è fondamentale che gli opifici di macellazione facciano riferimento separatamente ad acquisti di gruppi omogenei, cioè con uguali caratteristiche di conformazione, o eventualmente di singoli capi, ed agli acquisti di gruppi eterogenei.

Per gli acquisti dei gruppi eterogenei i centri di quotazione dovranno indicare i seguenti elementi:

1) importo complessivo pagato;

2) peso totale del prodotto macellato ripartito per singola classe di qualità.

In tal modo il calcolo del prezzo da attribuire alle classi dei gruppi eterogenei, tenendo conto del corso dei prezzi delle analoghe classi di qualità provenienti dalle macellazioni di gruppi omogenei nella stessa settimana di rilevazione, verrà effettuato direttamente dal Ministero mediante l'utilizzo di un modello matematico.

In pratica si procederà ad una ponderazione delle classi di qualità del gruppo omogeneo, delle quali è rilevato il prezzo, con le analoghe classi del gruppo eterogeneo, delle quali si conoscono gli elementi di cui ai precedenti punti 1 e 2.

È tuttavia opportuno che i macelli provvedano a compilare un riepilogo settimanale degli acquisti, dal quale risulti la classificazione delle carcasse e i relativi prezzi, sulla base dei fac-simili allegati 5 e 6.

Gli opifici di macellazione che attualmente effettuano la rilevazione dei prezzi sono dislocati nella fascia centro-settentrionale dell'Italia, come si può evidenziare nel prospetto allegato 4.

Si auspica, tuttavia, di poter ampliare la gamma dei macelli che offrono la loro collaborazione per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse dei bovini adulti.

Tutti gli interessati potranno rivolgersi direttamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione X, al fine di avere ogni informazione utile al riguardo, dandone comunicazione anche alla competente camera di commercio.

Il Ministro: GORIA

ALLEGATO 1

PERCENTUALI DI RIDUZIONE O DI AUMENTO DEL PESO DELLE CARCASSE

PERCENTUALI	DI DIMINUZIONE			DI AUMENTO				
CLASSI DI STATO DI INGRASSAMENTO	1-2	3	4-5	1	2	3	4	5
RENE		-0,4						
GRASSO DI ROGNONATA	-1,75	-2,5	-3,5					
GRASSO DEL BACINO		-0,5						
DIAFRAMMA		-0,4						
PILASTRO DEL DIAFRAMMA		-0,4						
CODA		-0,4						
MIDOLLO SPINALE		-0,05						
GRASSO SCROTALE		-0,5						
CORONA DELLA FESA (SCANNELLO)		-0,3						
VENA GIUGULARE E GRASSO ADIACENTE(VENA GRASSA)		-0,3						
MONDATURA				0	0	0	+2	+4

ALLEGATO 2

AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA - DIREZIONE GENERALE TUTELA - DIV. X

RILEVAZIONE PREZZI DI MERCATO

CARCASSE BOVINI ADULTI

CAMERA DI COMMERCIO DI : ---------------------------

CATEGORIA : ------------- --

SETTIMANA N°: -------------- DAL------------- AL----------------

CL.	GRUPPI OMOGENEI	
	LIT./KG.	QUANTITA' (KG.)
E1		
E2		
E3		
U1		
U2		
U3		
R1		
R2		
R3		
O1		
O2		
O3		
P1		
P2		
P3		

ALLEGATO 3

AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA - DIREZIONE GENERALE TUTELA - DIV. X

RILEVAZIONE PREZZI DI MERCATO

CARCASSE BOVINI ADULTI

DENOMINAZIONE MACELLO : --------------------------

CATEGORIA : -------------   --

SETTIMANA N°: --------------   **DAL**------------- **AL**---------------

CL.	GRUPPI OMOGENEI		GRUPPI ETEREOGENEI
	LIT./KG.	QUANTITA' (KG.)	QUANTITA' (KG.)
E1			
E2			
E3			
U1			
U2			
U3			
R1			
R2			
R3			
O1			
O2			
O3			
P1			
P2			
P3			

ALLEGATO 4

MACELLI CHE EFFETTUANO LA RILEVAZIONE DEI PREZZI DELLE CARCASSE DI BOVINI ADULTI

DENOMINAZIONE MACELLO	PROVINCIA
BeCa Spa	Bologna
C.M.L.C. Soc. Coop. a r.l.	Bologna
C.C.M. Soc. Coop. a r.l.	Modena
CAMALLEVAMENTI	Cremona
F.lli SCHELLINO S.p.a.	Vercelli
F.lli TOSETTO S.a.s.	Padova
I.C.A.M. S.n.c.	Grosseto
IN.AL.CA. S.p.a.	Modena
Mac.Coop.Lav.Carni a r.l.	Mantova
PESSINA G. S.p.a.	Milano
RONZONI E PEREGO S.p.a.	Bergamo
ULTROCCHI CARNI S.p.a.	Milano
UNICARNI Soc. Coop. a r.l.	Reggio Emilia

ALLEGATO N° 5

RILEVAZIONE PREZZI CARCASSE

SETTIMANA DAL............... AL........

STABILIMENTO ....

CATEGORIE	CLASSE	CARCASSE CON RILEVAMENTO PREZZI SINGOLI E/O GUPPI OMOGENEI								
		CARCASSE N°	PESO CALDO Q.LI	PREZZO TOTALE PAGATO LIT.	PREZZO LIT./KG.	RIFERIMENTO FATTURE EVENTUALE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA	PESO TOTALE NORMALIZZATO (4-5)-Q.LI	PREZZO NORMALIZZATO (5/8)-LIT./KG.	TRASPORTO E/O MEDIAZIONE	PREZZO DEFINITIVO (9+10)-LIT/KG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 *	10	11
A MASCHI INTERI < 24 MESI	E1									
	E2									
	E3									
	U1									
	U2									
	U3									
	R1									
	R2									
	R3									
	O1									
	O2									
	O3									
	P1									
	P2									
	P3									
	TOTALE									
D VACCHE	R1									
	R2									
	R3									
	O1									
	O2									
	O3									
	P1									
	P2									
	P3									
	TOTALE									
E GIOVENCHE	E1									
	E2									
	E3									
	U1									
	U2									
	U3									
	R1									
	R2									
	R3									
	O1									
	O2									
	O3									
	P1									
	P2									
	P3									
	TOTALE									

(*) Al peso a caldo va tolto il 2% per riportarlo a fresco ed in più la percentuale prevista per le correzioni di presentazione(vedi all.1)

ALLEGATO N° 6

RILEVAZIONE PREZZI CARCASSE

STABILIMENTO ....

SETTIMANA DAL .... AL ......

CATEGORIE	CLASSE	CARCASSE CON RILEVAMENTO PREZZI GUPPI ETEREOGENEI								
		CARCASSE N°	PESO CALDO Q.LI	PREZZO TOTALE PAGATO LIT.	PREZZO LIT./KG.	RIFERIMENTO FATTURE EVENTUALE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA	PESO TOTALE NORMALIZZATO (4-5)=Q.LI	PREZZO NORMALIZZATO (5/8)=LIT./KG.	TRASPORTO E/O MEDIAZIONE	PREZZO DEFINITIVO (9+10)=LIT/KG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 *	10	11
A MASCHI INTERI < 24 MESI	E1									
	E2									
	E3									
	U1									
	U2									
	U3									
	R1									
	R2									
	R3									
	O1									
	O2									
	O3									
	P1									
	P2									
	P3									
	TOTALE									
D VACCHE	R1									
	R2									
	R3									
	O1									
	O2									
	O3									
	P1									
	P2									
	P3									
	TOTALE									
E GIOVENCHE	E1									
	E2									
	E3									
	U1									
	U2									
	U3									
	R1									
	R2									
	R3									
	O1									
	O2									
	O3									
	P1									
	P2									
	P3									
	TOTALE									

(*) Al peso a caldo va tolto il 2% per riportarlo a freddo ed in più la percentuale prevista per le correzioni di presentazione(vedi all.1)

91A3249

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 137

Corso dei cambi del 16 luglio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1334,750	1334,750	1334,75	1334,750	1334,750	1334,750	1334,740	1334,750	1334.750	1334,75
E.C.U.	1530,050	1530,050	1532 —	1530,050	1530,050	1530,050	1530,070	1530,050	1530.050	1530,05
Marco tedesco	744,440	744,440	744,50	744,440	744,440	744,440	744,510	744,440	744,440	744,44
Franco francese	219,330	219,330	219,70	219,330	219,330	219,330	219,330	219,330	219,330	219,33
Lira sterlina	2202,750	2202,750	2202 —	2202,750	2202,750	2202,750	2203,600	2202,750	2202,750	2202,75
Fiorino olandese	660,960	660,960	661,30	660,960	660,960	660,960	660,960	660,960	660,960	660,96
Franco belga	36,163	36,163	36,15	36,163	36,163	36,163	36,167	36,163	36,163	36,16
Peseta spagnola	11,878	11,878	11,90	11,878	11,878	11,878	11,879	11,878	11,878	11,87
Corona danese	192,620	192,620	192,50	192,620	192,620	192,620	192,640	192,620	192,620	192,62
Lira irlandese	1991,900	1991,900	1992 —	1991,900	1991,900	1991,900	1992,200	1991,900	1991,900	--
Dracma greca	6,829	6,829	6,83	6,829	6,829	6,829	6,830	6,829	6,829	—
Escudo portoghese	8,669	8,669	8,69	8,669	8,669	8,669	8,667	8,669	8,669	8,66
Dollaro canadese	1164,150	1164,150	1163 --	1164,150	1164,150	1164,150	1164,450	1164,150	1164,150	1164,15
Yen giapponese	9,744	9,744	9,74	9,744	9,744	9,744	9,741	9,744	9,744	9,74
Franco svizzero	858,250	858,250	858,25	858,250	858,250	858,250	858 —	858,250	858,250	858,25
Scellino austriaco	105,793	105,793	105,80	105,793	105,793	105,793	105,796	105,793	105,793	105,79
Corona norvegese	190,950	190,950	191,50	190,950	190,950	190,950	190,990	190,950	190,950	190,95
Corona svedese	205,780	205,780	205,70	205,780	205,780	205,780	205,800	205,780	205,780	205,78
Marco finlandese	309,560	309,560	309,50	309,560	309,560	309,560	309,650	309,560	309,560	—
Dollaro australiano	1036,500	1036,500	1035 —	1036,500	1036,500	1036,500	1036 —	1036,500	1036,500	1036,50

Media dei titoli del 16 luglio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,750
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	99,050
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,175
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,975
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,725
» » » 21- 4-1987/94	85,450
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,050
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,250
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,150
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,150
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,070
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,050
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,100
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,150
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,990
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,850
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,850
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,900
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,850
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,875
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,375
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,750
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,125
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,050
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99.950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97.750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96.175
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	113.250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102.450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102.150
» » » TR 2,5% 1983/93	100,100
» » » Ind. 1- 8-1984/91	100,075
» » » » 1- 9-1984/91	100,150
» » » » 1-10-1984/91	100,175
» » » » 1-11-1984/91	100,350
» » » » 1-12-1984/91	100,300
» » » » 1- 1-1985/92	100,125
» » » » 1- 2-1985/92	100,225
» » » » 18- 4-1986/92	100.675
» » » » 19- 5-1986/92	100.775
» » » » 20- 7-1987/92	100.375
» » » » 19- 8-1987/92	100.400
» » » » 1-11-1987/92	100.300
» » » » 1-12-1987/92	100.300
» » » » 1- 1-1988/93	100,075

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro			Ind.	1- 2-1988/93	100,075
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,050
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,225
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,650
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,750
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100,325
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,525
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,925
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,225
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,325
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,250
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,225
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,325
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,525
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,475
»	»	»	»	18-11-1987/93	99,550
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,600
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,225
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,075
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,225
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,125
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,225
»	»	»	»	1- 9-1988/94	99,875
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,125
»	»	»	»	1-11-1989/94	100,050
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,600
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,075
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,325
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,425
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,450
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,400
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,650
»	»	»	»	1- 6-1985/95	99,175
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,825
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,450
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,875
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,850
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,400
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,075
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,650
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,150
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,600
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,275
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,700
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,475
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	103 —
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,500
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,775
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,875
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,850
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,675
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,475
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98,750
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98,970
»	»	»	»	1-10-1986/96	97,900
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,075
»	»	»	»	1-12-1986/96	98,050
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98,100
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98,325
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98,200
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,575
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,625
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,920
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,725
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,625
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,175
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,225

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro		Pol.	11,50%	1-11-1991	99,675
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,825
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	99,100
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	98,900
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99,275
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	98,600
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,700
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	98,575
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,150
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,900
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,950
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,850
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	98,625
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,400
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,925
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,975
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	98,725
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	100,250
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,775
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,450
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100,074
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100,150
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,225
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	100,200
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,975
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,800
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,775
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,725
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,650
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,775
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,550
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	99,550
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,550
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,425
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,325
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,300
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,325
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99,375
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	99,175
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	99,270
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	98,725
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	98,475
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	98,375

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	n.q.
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	99,800
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	97,750
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	97,920
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	97,900
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	101,650
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,850
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,675
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,800
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	95,750
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	95,875
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	94,525
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,700
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	94,725
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	95,970
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	97,720
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	93,350
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	100,600
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,300
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99,800
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	98,950
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	101,900
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	101,350
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,750
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	106,250
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	100,075
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	105,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M16071

N. 138

Corso dei cambi del 17 luglio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1338,200	1338,200	1339,250	1338,200	1338,200	1338,200	1338,250	1338,200	1338,200	1338,200
E.C.U.	1530,500	1530,500	1532 —	1530,500	1530,500	1530,500	1530,300	1530,500	1530,500	1530,500
Marco tedesco	744,400	744,400	744,500	744,400	744,400	744,400	744,400	744,400	744,400	744,400
Franco francese	219,380	219,380	219,900	219,380	219,380	219,380	219,400	219,380	219,380	219,380
Lira sterlina	2199,250	2199,250	2202 —	2199,250	2199,250	2199,250	2199,900	2199,250	2199,250	2199,250
Fiorino olandese	660,920	660,920	661,100	660,920	660,920	660,920	660,900	660,920	660,920	660,920
Franco belga	36,161	36,161	36,180	36,161	36,161	36,161	36,168	36,161	36,161	36,160
Peseta spagnola	11,881	11,881	11,920	11,881	11,881	11,881	11,882	11,881	11,881	11,880
Corona danese	192,510	192,510	192,500	192,510	192,510	192,510	192,540	192,510	192,510	192,510
Lira irlandese	1991,600	1991,600	1993 —	1991,600	1991,600	1991,600	1991,600	1991,600	1991,600	—
Dracma greca	6,833	6,833	6,830	6,833	6,833	6,833	6,834	6,833	6,833	—
Escudo portoghese	8,669	8,669	8,670	8,669	8,669	8,669	8,672	8,669	8,669	8,760
Dollaro canadese	1165,800	1165,800	1165 —	1165,800	1165,800	1165,800	1165,900	1165,800	1165,800	1165,800
Yen giapponese	9,760	9,760	9,710	9,760	9,760	9,760	9,758	9,760	9,760	9,760
Franco svizzero	856,910	856,910	857 —	856,910	856,910	856,910	856,600	856,910	856,910	856,910
Scellino austriaco	105,753	105,753	105 —	105,753	105,753	105,753	105,770	105,753	105,753	105,750
Corona norvegese	191,060	191,060	191,300	191,060	191,060	191,060	191,060	191,060	191,060	191,060
Corona svedese	205,800	205,800	205,700	205,800	205,800	205,800	205,820	205,800	205,800	205,800
Marco finlandese	309,890	309,890	309,500	309,890	309,890	309,890	309,900	309,890	309,890	—
Dollaro australiano	1038,800	1038,800	1037 —	1038,800	1038,800	1038,800	1038,610	1038,800	1038,800	1038,800

Media dei titoli del 17 luglio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,750
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	99,050
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,175
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,975
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,625
» » » 21- 4-1987/94	85,475
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,05
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,175
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,200
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,100
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,075
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,050
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,075
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,175
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,950
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,825
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,850
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,950
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,850
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,800
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,325
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,825
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,100

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,050
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,175
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	113,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,150
» » » TR 2,5% 1983/93	100,100
» » » » 1- 8-1984/91	99,925
» » » » 1- 9-1984/91	100,125
» » » » 1-10-1984/91	100,200
» » » » 1-11-1984/91	100,325
» » » » 1-12-1984/91	100,300
» » » » 1- 1-1985/92	100,125
» » » » 1- 2-1985/92	100,250
» » » » 18- 4-1986/92	100,725
» » » » 19- 5-1986/92	100,750
» » » » 20- 7-1987/92	100,375
» » » » 19- 8-1987/92	100,425
» » » » 1-11-1987/92	100,250
» » » » 1-12-1987/92	100,250
» » » » 1- 1-1988/93	100,100

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,025
» » » »	1- 3-1988/93	100,025
» » » »	1- 4-1988/93	100,125
» » » »	1- 5-1988/93	100,650
» » » »	1- 6-1988/93	100,725
» » » »	18- 6-1986/93	100,300
» » » »	1- 7-1988/93	100,650
» » » »	17- 7-1986/93	99,980
» » » »	1- 8-1988/93	100,225
» » » »	19- 8-1986/93	99,475
» » » »	1- 9-1988/93	100,200
» » » »	18- 9-1986/93	99,250
» » » »	1-10-1988/93	100,275
» » » »	20-10-1986/93	99,525
» » » »	1-11-1988/93	100,500
» » » »	18-11-1987/93	99,550
» » » »	19-12-1986/93	99,575
» » » »	1- 1-1989/94	100,175
» » » »	1- 2-1989/94	100,125
» » » »	1- 3-1989/94	100,225
» » » »	15- 3-1989/94	100,150
» » » »	1- 4-1989/94	100,200
» » » »	1- 9-1988/94	99,900
» » » »	1-10-1987/94	99,150
» » » »	1-11-1989/94	100,025
» » » »	1- 1-1990/95	99,625
» » » »	1- 2-1985/95	100,100
» » » »	1- 3-1985/95	99,325
» » » »	1- 3-1990/95	99,425
» » » »	1- 4-1985/95	99,400
» » » »	1- 5-1985/95	99,375
» » » »	1- 5-1990/95	99,675
» » » »	1- 6-1985/95	99,075
» » » »	1- 7-1985/95	99,800
» » » »	1- 7-1990/95	99,525
» » » »	1- 8-1985/95	98,875
» » » »	1- 9-1985/95	98,825
» » » »	1- 9-1990/95	99,375
» » » »	1-10-1985/95	99,050
» » » »	1-10-1990/95	99,700
» » » »	1-11-1985/95	99,125
» » » »	1-11-1990/95	99,700
» » » »	1-12-1985/95	99,275
» » » »	1-12-1990/95	99,700
» » » »	1- 1-1986/96	99,400
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,900
» » » »	1- 2-1986/96	99,500
» » » »	1- 3-1986/96	99,675
» » » »	1- 4-1986/96	99,850
» » » »	1- 5-1986/96	99,825
» » » »	1- 6-1986/96	99,575
» » » »	1- 7-1986/96	99,475
» » » »	1- 8-1986/96	98,750
» » » »	1- 9-1986/96	98,950
» » » »	1-10-1986/96	97,980
» » » »	1-11-1986/96	98,175
» » » »	1-12-1986/96	98,100
» » » »	1- 1-1987/97	98,075
» » » »	1- 2-1987/97	98,275
» » » »	18- 2-1987/97	98,175
» » » »	1- 3-1987/97	98,550
» » » »	1- 4-1987/97	98,700
» » » »	1- 5-1987/97	98,925
» » » »	1- 6-1987/97	98,825
» » » »	1- 7-1987/97	98,600
» » » »	1- 8-1987/97	98,125
» » » »	1- 9-1987/97	98,250

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,675
» » »	11,50%	21-12-1991	99,675
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,075
» » »	9,25%	1- 2-1992	98,900
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,225
» » »	9,15%	1- 3-1992	98,575
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,775
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,575
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,150
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,900
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,925
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,875
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,650
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,050
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,925
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,925
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,600
» » »	10,50%	1- 7-1992	100,200
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,655
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,425
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,150
» » »	12,50%	1-10-1992	100,150
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,225
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,150
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,875
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,775
» » »	12,50%	1-10-1993	99,725
» » »	12,50%	1-11-1993	99,775
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,600
» » »	12,50%	17-11-1993	99,750
» » »	12,50%	1-12-1993	99,575
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,600
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,550
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,325
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,325
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,275
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,325
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,350
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,075
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,200
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,775
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98,475
» » »	12,50%	1-11-1990/97	98,375

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99 —
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	99.625
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	97.800
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,250
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	97,980
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,950
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,050
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,650
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,750
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	95,700
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	95,875
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94,600
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,550
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	94,450
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,675
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,150
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	93,800
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,150
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,450
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,425
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	98,350
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,300
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,625
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,550
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,830
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100 —
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M17071

N. 139

Corso dei cambi del 18 luglio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1320 —	1320 —	1320 —	1320 —	1320 —	1320 —	1319,210	1320 —	1320 —	1320 —
E.C.U.	1531,650	1531,650	1532 —	1531,650	1531,650	1531,650	1531,250	1531,650	1531,650	1531,650
Marco tedesco	745,250	745,250	745,900	745,250	745,250	745,250	745,100	745,250	745,250	745,250
Franco francese	219,490	219,490	219,850	219,490	219,490	219,490	219,520	219,490	219,490	219,490
Lira sterlina	2202,500	2202,500	2205,500	2202,500	2202,500	2202,500	2202,400	2202,500	2202,500	2202,50
Fiorino olandese	661,330	661,330	661,750	661,330	661,330	661,330	661,350	661,330	661,330	661,330
Franco belga	36,194	36,194	36,200	36,194	36,194	36,194	36,200	36,194	36,194	36,190
Peseta spagnola	11,895	11,895	11,915	11,895	11,895	11,895	11,894	11,895	11,895	11,890
Corona danese	192,680	192,680	192,800	192,680	192,680	192,680	192,700	192.680	192,680	192.680
Lira irlandese	1993,100	1993,100	1995 —	1993,100	1993,100	1993,100	1993,400	1993,100	1993,100	—
Dracma greca	6,820	6,820	6,830	6,820	6,820	6,820	6.818	6,820	6.820	-
Escudo portoghese	8,682	8,682	8,690	8,682	8,682	8,682	8,691	8,682	8,682	8,680
Dollaro canadese	1146,300	1146.300	1145 —	1146,300	1146,300	1146,300	1146 —	1146.300	1146,300	1146,300
Yen giapponese	9,667	9,667	9,680	9,667	9.667	9,667	9,668	9,667	9,667	9,660
Franco svizzero	859,550	859,550	861 —	859,550	859,550	859,550	859,700	859,550	859,550	859,550
Scellino austriaco	105,880	105,880	106,070	105,880	105,880	105,880	105,879	105,880	105,880	105,880
Corona norvegese	191,210	191,210	191,300	191,210	191,210	191,210	191,230	191,210	191,210	191,210
Corona svedese	205,870	205,870	206 —	205,870	205,870	205,870	205,960	205,870	205,870	205.870
Marco finlandese	310,150	310,150	309,900	310,150	310,150	310,150	310,300	310,150	310,150	—
Dollaro australiano	1018,500	1018,500	1021 —	1018,500	1018,500	1018,500	1019 —	1018,500	1018,500	1018,500

Media dei titoli del 18 luglio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,750
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	99,050
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,175
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,975
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,525
» » » 21- 4-1987/94	85,425
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,050
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,100
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,125
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,050
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,025
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,175
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,900
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,775
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,775
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,900
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,725
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,775
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,325
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,675
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,100

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,050
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,175
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	113,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 I	102,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,150
» » » TR 2,5% 1983/93	100,100
» » » Ind. 1- 8-1984/91	99,980
» » » » 1- 9-1984/91	100,075
» » » » 1-10-1984/91	100,250
» » » » 1-11-1984/91	100,275
» » » » 1-12-1984/91	100 —
» » » » 1- 1-1985/92	100,125
» » » » 1- 2-1985/92	100,200
» » » » 18- 4-1986/92	100,675
» » » » 19- 5-1986/92	100,725
» » » » 20- 7-1987/92	100,375
» » » » 19- 8-1987/92	100,425
» » » » 1-11-1987/92	100,275
» » » » 1-12-1987/92	100,070
» » » » 1- 1-1988/93	100,025

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 2-1988/93	100,025
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,025
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,175
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,700
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,675
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100,275
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,700
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,925
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,225
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,375
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,225
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,250
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,250
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,475
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,500
»	»	»	»	18-11-1987/93	99,550
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,575
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,125
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,105
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,200
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,150
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,200
»	»	»	»	1- 9-1988/94	99,925
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,175
»	»	»	»	1-11-1989/94	100,025
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,650
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,125
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,275
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,400
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,375
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,300
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,675
»	»	»	»	1- 6-1985/95	99,075
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,750
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,450
»	»	»	»	1- 8-1985/95	99,875
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,725
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,300
»	»	»	»	1-10-1985/95	98,925
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,650
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,100
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,425
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,450
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,425
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,425
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100,900
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,450
»	»	»	»	1- 3-1986/96	100,350
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,675
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,775
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,650
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,625
»	»	»	»	1- 8-1986/96	99,125
»	»	»	»	1- 9-1986/96	99,200
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,325
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,500
»	»	»	»	1-12-1986/96	97,980
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98,125
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98,525
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98,125
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,650
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,700
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,550
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,980
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,625
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,125
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,225

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1-11-1991	99,675
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,800
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	99,050
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	98,875
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99,250
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	98,526
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,775
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	98,575
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,150
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,900
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,950
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,875
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	98,575
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,050
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,925
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,925
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	98,575
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	100,250
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,600
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,450
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100,125
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100,200
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,250
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	100,225
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,875
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,775
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,700
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,725
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,600
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,750
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,525
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	99,675
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,575
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,325
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,325
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,250
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,325
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99,350
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	99,100
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	99,075
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	98,500
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	98,600
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	98,400

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	n.q.
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	99,625
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	98,375
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	98,300
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	97,675
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	102 —
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	100,050
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,980
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	100,500
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	95,850
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	95,600
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	94,750
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,250
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	94,125
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	95,450
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	97,700
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	94,150
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,850
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,450
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99,575
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	97,800
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,750
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	101,500
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,950
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	105,575
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	99,875
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	105,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M18071

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1991, registro n. 29 Interno, foglio n. 31, sulla proposta del Ministro dell'interno la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquistare alcune porzioni immobiliari site nel comune di Godiasco, frazione Salice Terme, per il prezzo di L. 130.000.000, che vengono meglio descritte nella perizia di stima asseverata da giuramento del geom. Roberto Oldini di Milano in data 5 gennaio 1989.

91A3235

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1991, registro n. 29 Interno, foglio n. 25, sulla proposta del Ministro dell'interno la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare la donazione della sig.ra Angela Scotti, nata a Milano il 1° luglio 1913 ed ivi residente in via Pietro Calvi, 19, disposta con atto a rogito del notaio Ulderico Brambilla di Milano il 15 giugno 1989, n. 40554/4546 di repertorio e ivi registrato il 3 luglio 1989 al n. 11704, serie 1/A.

La donazione spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste nella nuda proprietà dell'immobile sito in Milano, via Pietro Calvi n. 19, censito nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Milano, alla partita n. 99610, foglio 393, mapp. 518, sub 21, via Pietro Calvi n. 19, P.4. 7-31 zona 2, cat. A/2, cl. 4, vani 7, RC L. 4.480, del valore di L. 162.500.000.

91A3236

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di Santa Maria del Cedro, in liquidazione volontaria, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa rurale ed artigiana dell'Alto Tirreno della Calabria, in Verbicaro.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 7 giugno 1991 la Cassa rurale ed artigiana di Santa Maria del Cedro (Cosenza), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Santa Maria del Cedro (Cosenza), in liquidazione volontaria, è stata autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Cassa rurale ed artigiana dell'Alto Tirreno della Calabria (Verbicaro), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Verbicaro (Cosenza), in conformità alle deliberazioni assunte in data 14 maggio 1991 e 22 maggio 1991 dagli organi amministrativi delle due aziende di credito.

91A3259

REGIONE VENETO

Autorizzazione all'aggiornamento delle etichette dell'acqua minerale «Lora di Recoaro»

Con provvedimento n. 2705 del 10 maggio 1991, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la Terme di Recoaro S.p.a., con sede in via Roma n. 86, comune di Recoaro Terme (Vicenza), codice fiscale n. 00153270244, all'aggiornamento dei dati analitici da riportare sulle etichette da applicare ai contenitori, in vetro, P.V.C., P.E.T., e Tetrabrik, dell'acqua minerale naturale, denominata «Lora di Recoaro», imbottigliata nello stabilimento di Recoaro Terme (Vicenza).

91A3237

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 58.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 58.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200